

CONTENZIOSO

Processo tributario: termini sospesi per tutti sino all'11 maggio

di Angelo Ginex

DIGITAL

Seminario di specializzazione

CONTENZIOSO TRIBUTARIO: ASPETTI PROCEDURALI IN PRIMO GRADO ED IN APPELLO ALLA LUCE DELLE SOSPENSIONI PREVISTE PER LA PANDEMIA

Scopri di più >

Come noto, dal combinato disposto degli [articoli 67](#) e [83 D.L. 18/2020](#) (c.d. Decreto Cura Italia), con specifico riferimento al **processo tributario**, emergeva la previsione di un c.d. **doppio binario**, atteso che i termini venivano sospesi, per il contribuente, sino al 15 aprile e, per gli enti impositori, fino al 31 maggio.

Con il **D.L. 23/2020** (c.d. Decreto liquidità), invece, il legislatore ha proceduto ad un **riallineamento** della posizione processuale dei contribuenti e degli enti impositori, prevedendo che per entrambi operi la medesima **sospensione** dei **termini processuali fino al prossimo 11 maggio**.

Infatti, per quanto concerne i contribuenti, l'[articolo 36 D.L. 23/2020](#) proroga il periodo di **sospensione** dei **termini**, che originariamente era stato fissato dal 9 marzo al 15 aprile ex [articolo 83 D.L. 18/2020](#), stabilendo che questo è esteso **fino al prossimo 11 maggio**.

Tenendo conto del tenore letterale delle disposizioni richiamate, detta sospensione riguarderà tutti i termini processuali, ivi compresi i termini per la notifica del **ricorso di primo grado e in appello**, oltre che quello per la conclusione del **procedimento di mediazione** ex [articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992](#), così come ritenuto anche dall'Agenzia delle Entrate (cfr. [circolare AdE 8/E/2020, § 2.8](#)).

Con riferimento agli enti impositori, invece, l'[articolo 29 D.L. 23/2020](#), al di là del refuso concernente il riferimento all'[articolo 73 D.L. 18/2020](#), erroneamente indicato in luogo di quello al citato **articolo 83**, mira nella sostanza ad un **riallineamento** della **sospensione** dei termini processuali per contribuenti ed enti impositori, così superando una delle maggiori criticità generate dal D.L. Cura Italia.

Si rammenta infatti che l'[articolo 67 D.L. 18/2020](#) prevedeva la **sospensione** dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli

uffici degli enti impositori, **sino al 31 maggio**.

Con l'[articolo 29 D.L. 23/2020](#) è stabilito invece che, in deroga a tale previsione, la proroga del termine di sospensione di cui all'[articolo 83 D.L. 18/2020](#) (è sottointeso il riferimento all'[articolo 36 D.L. 23/2020](#)) trova applicazione anche alle **attività del contenzioso degli enti impositori**, così anticipando anche per tali attività la **sospensione fino al prossimo 11 maggio**.

Ciò detto, è d'uopo precisare che, se il termine ha **già iniziato a decorrere** prima del 9 marzo, il medesimo resta sospeso nel suddetto periodo di sospensione dal 9 marzo all'11 maggio (a differenza di quanto previsto per gli enti impositori, per i quali la sospensione ha avuto inizio l'8 marzo) e ricomincia a decorrere dall'11 maggio. Invece, se il termine **inizia a decorrere** durante il periodo di sospensione non appena indicato, l'inizio stesso è differito al prossimo 11 maggio (cfr. [circolare AdE 6/E/2020](#)).

Va da sé che, se in detto periodo il contribuente abbia compiuto un'attività processuale, l'eventuale successivo **termine** ad esso correlato **decorrerà sempre dal prossimo 12 maggio**. È il caso del contribuente che abbia comunque notificato il **ricorso di primo grado** nel periodo di sospensione e debba procedere alla **costituzione in giudizio** nei 30 giorni successivi. Se detta notifica è avvenuta, ad esempio, il 15 marzo, la costituzione in giudizio potrebbe avvenire **sino al 10 giugno**.

Nel caso dei **termini a ritroso**, poi, è chiaro che l'**udienza di discussione** debba essere fissata dal giudice **non prima del 3 giugno**, in modo da consentire alle parti di poter provvedere al deposito dei documenti il **12 maggio**, oltre che al deposito delle memorie illustrative ed eventualmente delle brevi repliche.

Inoltre, non vi è dubbio che tale riallineamento superi le criticità derivanti dalla necessità di presentare nei termini ordinari di impugnazione l'**appello incidentale**, che nel caso del contribuente poteva risultare inevitabilmente travolto ove quello principale dell'Amministrazione fosse stato dichiarato **inammissibile**, attesa la discrasia nella sospensione dei termini processuali.

Occorre sottolineare altresì come la nuova previsione elimini ogni dubbio legato ai giudizi in cui è parte l'**agente della riscossione**, nel senso che anche per essi opererà la **sospensione sino al prossimo 11 maggio**, in virtù non di quanto previsto dall'[articolo 67 D.L. 18/2020](#) (così come modificato dall'[articolo 29 D.L. 23/2020](#)), che a rigore dovrebbe valere per i soli enti impositori, ma della previsione generalizzata contenuta nell'[articolo 83 D.L. 18/2020](#) (così come modificato dall'[articolo 36 D.L. 23/2020](#)).

Resta valido, infine, quanto già chiarito a proposito del **procedimento di adesione** (cfr. [circolare AdE 6/E/2020](#)), e cioè la **possibilità di cumulare** la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente con la sospensione prevista dall'[articolo 83 D.L. 18/2020](#) (così come modificato dall'[articolo 36 D.L. 23/2020](#)).